

Settore: ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E TRATTAMENTO ORDINARIO DI MALATTIA

L'Inps, con messaggio n. 1822 del 30/04/2020, fornisce gli opportuni chiarimenti in ordine al rapporto tra i trattamenti di cui all'oggetto.

Le regole applicabili a tutte le fattispecie di trattamenti di integrazione salariale e pertanto CIG, Cassa in deroga, FIS e FSBA sono le seguenti:

Qualora lo stato di malattia insorga durante la sospensione dal lavoro (sospensione a zero ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione (sospensione a zero ore) dell'attività lavorativa si avranno due casi:

1. se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle integrazioni salariali;
2. qualora invece non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità economica di malattia.

Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia a zero ore ma a riduzione di orario prevale l'indennità economica di malattia.

Udine, 04 maggio 2020

(Fonti: messaggio Inps n. 1822 del 30 aprile 2020)